

Identificato l'elettore ed accertata la sua inclusione nella apposita lista, il Presidente gli consegna la scheda con busta o le schede in bianco e due buste, contrassegnate col timbro del Collegio, se si vota per schede distinte per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori, e, contemporaneamente anche una matita copiativa, che dovrà essere restituita all'Ufficio insieme alla busta o alle buste contenenti i voti espressi.

Ove la scheda e la busta consegnate all'elettore subiscano, durante l'espressione del voto, alterazioni tali da presentare pericolo di annullamento in sede di scrutinio, l'elettore può richiederne al Presidente la sostituzione; del che va fatta menzione nel verbale.

L'espressione del voto deve essere compiuta dall'elettore personalmente; la scheda riempita deve essere poi racchiusa nell'apposita busta.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'Ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il proprio voto, possono farsi rappresentare da un elettore di fiducia che vota in loro presenza. Della circostanza va fatta menzione nel verbale, al quale va allegato il certificato medico eventualmente esibito.

Il voto si esprime scrivendo con matita copiativa, nelle apposite righe, il nome e cognome dei candidati prescelti.

È valido il voto espresso con il solo cognome quando nessun altro IP.AS.VI. avente quel cognome, risulti iscritto nell'Albo del Collegio.

Nel caso di IP.AS.VI. che abbiano lo stesso nome e cognome la designazione va fatta aggiungendo a tali indicazioni quella dell'anno di nascita.

Effettuata l'espressione del voto, l'elettore consegna al Presidente la busta chiusa contenente la scheda. Il Presidente la depone nell'apposita urna e cura che sia presa nota della intervenuta espressione del voto sulla lista degli elettori.

Decorsa l'ora prevista come termine per la votazione, del primo giorno, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Provvede, quindi, alla chiusura delle urne e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo. Cura che alle urne ed al plico siano apposti i sigilli o, quanto meno, siano incollate due strisce di carta recanti il timbro del Collegio e la firma del Presidente, nonché quella degli altri componenti l'Ufficio elettorale e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

Alla ripresa delle operazioni il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alla aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli delle urne e del plico, dichiara riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti dell'Ufficio elettorale ed il bollo del Collegio. Detti verbali possono anche non essere compilati sul normale registro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo ma vanno poi su di esso fedelmente trascritti.

La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti puo' essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentati in sala entro l'orario stesso.

art.22 (operazioni di scrutinio) - Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Tuttavia l'inizio delle operazioni di scrutinio puo' essere rinviato, per deliberazione del Presidente, al giorno successivo, nel qual caso si provvede a tutti quegli adempimenti cautelativi di cui all'articolo precedente.

Alle operazioni di scrutinio hanno la facoltà di assistere gli iscritti all'Albo che ne facciano richiesta, i quali hanno altresì facoltà, ove lo desiderano, di prendere visione delle schede estratte dall'urna.

Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'Ufficio accerta la validità delle lezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero dei voti espressi dagli elettori, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.

L'elezione in prima convocazione è valida quando siano stati espressi almeno un terzo dei voti dei componenti l'Assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti, purchè non inferiore al decimo di quelli spettanti ai componenti l'Assemblea nel suo complesso e, comunque, al doppio dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sono nulle le schede:

- 1) che non siano predisposte dall'Ufficio elettorale;
- 2) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere ed ha scritto altre indicazioni oltre
quelle degli IP.AS.VI. votati;

- 3) che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante e che siano a lui attribuibili;
- 4) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello consentito (art.55 D.P.R. n. 203 del 1951).

La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi; la nullità di un voto di preferenza non inficia invece, la validità delle altre preferenze.

In caso di dubbio, va riconosciuto come valido il voto quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettore.

Si considerano schede bianche quelle che, pur munite di timbro del Collegio non portano alcuna espressione di suffragio, nè segni o tracce di scrittura.

Le schede nulle, quelle bianche e quelle contestate sono vidimate dal Presidente e dagli scrutatori e alla fine dello scrutinio, sono conservate in piego suggellato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

art. 23 (proclamazione dei risultati elettorali; comunicazione alle Autorità ed Enti di cui all'art. 2 del regolamento 233/46) - Ultimato lo scrutinio dei voti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e

fa bruciare le schede valide, mentre quelle nulle, quelle bianche e quelle contestate vengono conservate in piego suggellato.

A parità di voto è proclamato eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Albo ed in caso di parità, di abilitazione all'esercizio professionale o sussidiariamente di età.

La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti e con altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti hanno ottenuto la maggioranza relativa di voti e siano state osservate le disposizioni del 2 comma dell'art. 3 del DPR. 5 aprile 1950; n.221, per la proclamazione del più anziano in caso di parità di voti.

Chiusa, con la proclamazione degli eletti, l'operazione elettorale cessa ogni potere del seggio elettorale.

Infine il Presidente notifica immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i risultati delle elezioni agli eletti ed alle Autorità ed Enti indicati nell'art.2 del Regolamento approvato con DPR. 5 aprile 1950, n. 221.

art. 24 (ricorsi contro i risultati delle elezioni ed eventuale rinnovo delle operazioni relative) - Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Albo può proporre ricorso a

termini di legge avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

In caso di annullamento delle elezioni, queste debbono essere nuovamente espletate sotto la direzione del precedente Consiglio Direttivo del Collegio.

art. 25 (elezioni suppletive) - Se i componenti del Consiglio Direttivo nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Nei casi di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 concernente lo scioglimento dei Consigli Direttivi.

art. 26 (convocazione del nuovo Consiglio Direttivo) - Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Per ciascuna delle cariche si procede ad elezione separata, che si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

art. 27 (eletti con parità di voti) - In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio ed ove la parità venga ripetuta per la terza volta consecutiva, viene proclamato eletto il piu' anziano di iscrizione all'Albo ed in caso di parità di iscrizione, il piu' anziano di età.

art. 28 (sostituzione degli eletti che non accettano la carica) - Gli eletti che non accettano la carica subito dopo le elezioni, vengono sostituiti dagli eletti che li seguono nel punteggio conseguito ed in caso di non accettazione anche di questi, dagli altri aventi punteggio immediatamente inferiore.

TITOLO II
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CAPO I

Attribuzioni ed organi interni

art. 29 (attribuzioni del Consiglio Direttivo) - Al Consiglio Direttivo del Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

- 1) compilare e tenere l'Albo del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno.

- 2) Vigilare alla conservazione del decoro o della indipendenza del Collegio.

- 3) Designare i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed
organizzazioni di carattere provinciale o comunale.

- 4) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti.

- 5) Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei
provvedimenti che comunque possono interessare il Collegio.

- 6) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei liberi professionisti iscritti

all'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo

contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore.

- 7) Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra professionista e professionista, o fra professionista e persona o Ente a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria

opera professionale, per ragioni di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti

all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di

non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Oltre a disimpegnare le attribuzioni di cui al presente articolo il Consiglio Direttivo fissa le direttive di massima per il funzionamento degli uffici del Collegio, delibera le spese di attuazione del bilancio di previsione, gli eventuali storni che si rendessero necessari dall'apposito capitolo, per le spese impreviste.

Tuttavia le spese di importo non superiore a lire cinquecentomila che rientrino nelle previsioni di bilancio, possono essere disposte con deliberazione del Presidente, che dovrà, in tal caso, sottoporle con breve relazione a ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima adunanza.

Il Consiglio Direttivo, occorrendo, delibera la concessione di una congrua anticipazione per l'istituzione di un apposito fondo economato per le minute spese.

Il reintegro di tale fondo è effettuato quando necessario con apposita deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo, o, in via di urgenza, dal Presidente, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

art. 30 (competenza del Presidente e del Vice Presidente) - Il Presidente del Consiglio Direttivo, a termini dell'art. 12 del D.L.C.P.S. n. 233 del 13.9.1946, ha la rappresentanza del Collegio, di cui convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e dello stesso Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi e dirige l'attività degli Uffici.

Conseguentemente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, e stipula i contratti per conto del Collegio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

art. 31 (compiti del Segretario) - A termini dell'art 31 del regolamento di esecuzione del D.L.C.P.S. n. 233 del 13.9.1946, il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'Ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'Assemblea degli

iscritti e del Consiglio Direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233; il registro dei pareri espressi dal Consiglio Direttivo, nonché gli altri registri prescritti dallo stesso Consiglio Direttivo. Spetta al Segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Consigliere meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

art. 32 (compiti del Tesoriere) - A termini dell'art 32 del citato regolamento del 5.4.1950 n. 221, il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valri di proprietà del Collegio, e può essere tenuto a prestare cauzione, di cui il Consiglio Direttivo determina l'importo e le modalità.

Il Consiglio Direttivo può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate del Collegio, paga entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario, ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il contributo annuo dovuto al Collegio da parte degli iscritti, a norma dell'art 4 del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, è

riscosso a mezzo di ruoli esattoriali, che ciascun Collegio provinciale dovrà compilare, in osservanza delle relative norme di legge.

Il Tesoriere sovrintende agli uffici finanziari del Collegio; assicura la regolare tenuta dei registri contabili indicati nell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; dà al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Egli deve tenere obbligatoriamente, i seguenti registri come previsto all'art. 32 del D.P.R. 221/1950:

- a) registro madre e figlia per le somme rimosse contro quietanza;
- b) registro di entrata e di uscita;
- c) registro madre e figlia dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

CAPO II

Adunanze

art. 33 (tempi e modalità delle convocazioni) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Collegio di sua iniziativa, o su richiesta scritta o motivata di almeno un terzo dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma ed il termine suddetto è ridotto a due giorni.

Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafica, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha la facoltà prima della riunione di prendere visione presso gli uffici del Collegio, degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

art. 34 (riservatezza - processi verbali e poteri del Presidente, nelle sedute) - Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Il processo verbale, dopo la compilazione, va comunicato ai componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno dei quali ha facoltà di richiedere, in sede di approvazione, che si faccia constatare del suo

voto e dei motivi che lo hanno determinato o che si rettificano le proprie dichiarazioni, presentando a tal fine richiesta scritta.

Dopo l'approvazione, i processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

art. 35 (validità delle riunioni - modalità di votazione e di redazione dei processi verbali - invio del resoconto sommario ai Componenti del Consiglio Direttivo) - Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti eletti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone o quando tre componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta.

I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario ed approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce.

I processi verbali devono contenere le notizie di quanto si è svolto nella seduta; l'ora di inizio e di termine dei lavori; l'indicazione degli intervenuti, il riassunto delle discussioni svoltesi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni.

art. 36 (decadenza per assenza non giustificata alle sedute e/o adunanze) - Il Consigliere che pur regolarmente invitato, senza giustificato motivo, non partecipa a due adunanze anche non consecutive, decade dall'incarico. il Consiglio Direttivo, nel prendere atto di tale decadenza, ne dà comunicazione con lettera raccomandata all'interessato.

In eguale decadenza e con le medesime modalità incorrono i Consiglieri con incarico organico che, senza giustificato motivo, trascurino i compiti loro pertinenti, non osservando il calendario di presenza predisposto dal Consiglio Direttivo. stesso.

art. 37 (rimborso spese e diaria per le adunanze del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti - gettone di presenza) - Ai membri del Consiglio Direttivo in occasione delle sedute e delle adunanze deve essere corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno in sede di bilancio preventivo, dallo stesso Consiglio, su relazione del Tesoriere, anche in rapporto alle disponibilità finanziarie del bilancio del Collegio.

Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in occasione delle loro convocazioni e comunque delle loro riunioni per lo svolgimento dei compiti di loro spettanza.

art. 38 (incarichi di rappresentanza dei membri del Consiglio Direttivo, o comunque, di iscritti al Collegio e rimborso spese relative) - Nel caso in cui i membri del Consiglio Direttivo, o comunque, qualcuno degli iscritti al Collegio siano delegati dal Presidente del Collegio stesso a partecipare ad attività di riconosciuto interesse, hanno diritto al gettone di presenza e al trattamento di trasferta per gli impegni professionali delegati.

art. 39 (obblighi di presenza del Presidente e trattamento economico relativo) - Il Presidente del Consiglio Direttivo, dovrà essere presente negli Uffici del Collegio almeno due volte al mese e ogni qual volta si renda necessario per adempiere agli obblighi derivantigli dal suo incarico.

Per l'attività cui trattasi, al Presidente viene corrisposto un compenso forfettario annuale nella misura deliberata annualmente dal C.D.

Su relazione del Tesoriere e su delibera del Consiglio Direttivo, verrà stabilito, di anno in anno, con inclusione in apposita voce di bilancio, come per le altre spese, l'indennità da assegnarsi al Presidente quale rimborso spese di rappresentanza nell'ambito delle funzioni a lui devolute in quanto Presidente del Collegio.

art. 40 (obbligo di presenza del Tesoriere al Collegio) - Il Tesoriere del Collegio dovrà garantire la propria presenza presso gli

uffici del Collegio almeno due volte al mese e ogni qualvolta si renda indispensabile, per adempiere agli obblighi a lui derivanti dalla carica ricoperta.

La data per tale presenza verrà stabilita di comune intesa con il Tesoriere stesso, semprechè il Presidente non ritenga opportuno indicare il giorno preciso per assicurare l'adempimento degli atti spettanti al Tesoriere e che debbono rendere rapidamente esecutivo il funzionamento degli uffici del Collegio.

art. 41 (obbligo di presenza del Segretario al Collegio) - Il Segretario del Collegio dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici del Collegio stesso, almeno tre volte al mese ed ogni qualvolta si renda indispensabile. Una di tali presenze dovrà essere concomitante con quella del Tesoriere per la firma connessa degli atti contabili e per ogni altra eventuale necessità in cui si renda indispensabile la loro contestuale presenza.

art. 42 (diaria e gettone di presenza al Segretario ed al Tesoriere) - Al Segretario ed al Tesoriere, per le presenze presso gli uffici del Collegio, indicate agli articoli precedenti, o in altre circostanze ravvisate dalla necessità, viene corrisposto un compenso forfettario su delibera annuale del Consiglio Direttivo.

CAPO III

Ordinamento dei servizi del Collegio

art. 43 (servizi burocratici e consulenza) - I servizi burocratici del Collegio sono disimpegnati dal personale ad esso addetto, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato da apposito regolamento organico.

Per particolari problemi, il Collegio ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa o occasionale di esperti.

art. 44 (incarichi della cura di settori specifici a membri del Consiglio Direttivo) - Ferme restando le attribuzioni devolute dalla legge al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, possono essere istituiti ed affidati ad altri componenti del Consiglio Direttivo, settori specifici che saranno stabiliti con delibera del Consiglio stesso e comunicati all'Assemblea degli iscritti, non appena possibile.

I componenti del Consiglio Direttivo che, con deliberazione dello stesso, vengono preposti ad un settore nell'ambito delle funzioni del Collegio, sovrintendono al buon andamento degli affari che rientrano nella propria competenza e di essi rispondono al Consiglio stesso. Essi possono avvalersi della collaborazione di iscritti al Collegio, particolarmente idonei.

Nelle discussioni dinanzi al Consiglio Direttivo, sono di diritto relatori per ogni argomento che rientra nella competenza del settore loro affidato.